

Sintesi ANIT – 15 settembre 2009



DETRAZIONI 55%

Dalla Finanziaria 2007 alla Legge 99/09: come cambiano gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici

Indice

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Iter legislativo | 4. Valori limite per accedere alle detrazioni |
| 2. Le detrazioni 55% | |
| 3. Le tipologie d'intervento | |

1. ITER LEGISLATIVO

Le detrazioni del 55% sono state introdotte per la prima volta con **la Legge Finanziaria 2007** (Legge 27 Dicembre 2006, n.296) per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Le regole per accedere a queste detrazioni sull'imposta lorda delle spese sostenute sono state emanate col Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 (parzialmente corretto dal Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2007).

Il successo dell'iniziativa ha spinto il Governo a rilanciare l'incentivo con **la Legge Finanziaria 2008** (Legge 24 Dicembre 2007, n.244) che ha esteso la possibilità d'accesso alle detrazioni fino al 2010. Anche in questo caso le regole dell'assetto amministrativo sono state definite con due decreti ministeriali:

- il DM 11 Marzo 2008 (G.U. 18 Marzo 2008, n.66): limiti 2008/2010
- il DM 7 Aprile 2008 (G.U. 24 Aprile 2008, n.97): assetto amministrativo 2008/2010

Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, la legge di conversione del **DL 185/2008** "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (molto discussa nella sua prima versione) ha introdotto le modifiche finali alle detrazioni del 55%.

L'assetto attuale è stato poi completato da **ENEA** e dall'**Agenzia delle Entrate** tra febbraio e maggio 2009 col nuovo sito per l'invio della documentazione e le nuove istruzioni amministrative.

L'ultima novità riguarda l'art. 31 della **Legge 99/2009** in vigore dal 15/8/09 che abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione per la sostituzione di generatori di calore (comma 347 della Finanziaria 2007).

A tal proposito riportiamo la FAQ 56 pubblicata sul sito dell'ENEA:

DOMANDA:

Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?

RISPOSTA ENEA:

L'art. 31 della Legge 99/2009 in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e

pertanto, in attesa di tali delucidazioni, similmente alle altre casistiche già previste dalla nostra FAQ 43, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E [...]. Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l'invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l'invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347.

Fonte sito ENEA: <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>

2. LE DETRAZIONI DEL 55%

Di seguito è proposta una sintesi dei contenuti delle leggi, dei decreti e delle circolari che trattano il tema delle detrazioni del 55%.

INCENTIVO

È prevista una detrazioni del 55 % delle spese sostenute **entro il 31/12/2010**

MODALITÀ

L'incentivo è previsto come detrazione fiscale sull'IRPEF ripartita in un **5 quote annuali**.

EDIFICI AMMESSI

La detrazione dell'imposta lorda riguarda solo gli interventi su edifici esistenti di qualunque destinazione d'uso. La prova dell'esistenza è fornita da una delle seguenti 3 condizioni: iscrizione al catasto, richiesta di accatastamento o pagamento dell'ICI

Gli edifici inoltre, secondo l'Art.2 della Circolare 31/05/07:

- **devono essere già dotati di impianto di riscaldamento;**

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare $\geq 15kW$.

- **devono** essere dotati, dopo l'intervento, di un impianto termico centralizzato, se l'intervento prevede il frazionamento dell'unità immobiliare;
- **devono** essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell'esistente, se l'intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione.

REGOLE PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE

Il soggetto richiedente la detrazione deve compiere i seguenti adempimenti:

- a) acquisire l'**asseverazione** di un **tecnico abilitato** che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni
- b) inviare all'ENEA copia dell'**attestato di qualificazione energetica** (o certificazione ove prevista) (non più previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari e dal 15/8/09 anche per la sostituzione di caldaio come dal comma 347 della Finanziaria 2007)
- c) inviare all'ENEA **scheda informativa** dell'intervento (Allegato E o Allegato F)
- d) conservare traccia dei pagamenti relativi alle **spese** sostenute
- e) **se la durata dell'intervento si estende su più periodi di imposta, va inviata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo**

NOVITÀ

Con la pubblicazione delle Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, entra in vigore a tutti gli effetti l'obbligo di redigere l'ACE da parte di un certificatore (indipendente dalla progettazione e realizzazione dell'intervento) anche per accedere alle detrazioni.

La documentazione va inviata **entro 90 giorni** dalla fine dei lavori per via telematica dal sito dell'ENEA (conservando ricevuta informatica)

Il soggetto richiedente

Il soggetto che richiede la detrazione dell'imposta sul reddito può essere:

- una persona fisica o un ente non titolare di reddito di impresa
- un soggetto titolare di reddito d'impresa

La condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il soggetto partecipi alle spese dell'intervento. Rientrano quindi anche i familiari conviventi.

La possibilità di usufruire dell'incentivo (essendo una detrazione dell'imposta sul reddito) dipende dalla capacità fiscale del soggetto al momento della domanda.

L'asseverazione

È la dichiarazione firmata da un tecnico abilitato nella quale si afferma che l'intervento rispetta i requisiti per accedere alla detrazione.

Il tecnico abilitato

Secondo il Decreto Ministeriale del 19/02/07 è un tecnico abilitato:

- un ingegnere o un architetto iscritto al proprio ordine professionale
- un geometra o un perito industriale iscritto al proprio collegio professionale

Secondo la Circolare 31/05/07 la definizione (secondo la legislazione vigente) vale anche per: dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari iscritti al proprio collegio professionale.

L'attestato di qualificazione (Allegato A)

È il documento prodotto successivamente all'esecuzione degli interventi, da redigere secondo le procedure approvate dalle Regioni o dalle Province autonome o in assenza delle quali seguendo lo schema riportato nell'Allegato A del DM del 19/02/07.

La scheda informativa (Allegato E o Allegato F)

Da compilare sul modello dell'Allegato E del DM del 19/02/07 o in caso di sola sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari per ACS, secondo l'Allegato F del DM del 07/04/08.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La comunicazione serve per consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d'imposta del 55%.

Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e **non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta**




Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del provvedimento, i dati richiesti sono trasmessi dall'ENEA all'Agenzia dell'Entrate entro il 30 settembre 2009


Le spese

Il soggetto richiedente deve conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute. Nel caso di privati i pagamenti devono essere fatti con bonifici bancari o postali indicando la casuale.

Le spese per le quali è possibile chiedere la detrazione dipendono dal tipo di intervento. L'IVA al 10% è applicabile secondo le regole dell'incentivo sulle ristrutturazioni al 36%: in fattura deve essere scorporata la cifra relativa alla manodopera e l'aliquota al 10% è applicabile anche ai beni fino a concorrenza dell'importo della manodopera.

3. LE TIPOLOGIE D'INTERVENTO INTERESSATE

Riquilificazione energetica (Art.1 comma 344)		Detrazione max 100.000 €
	Assev.	$EP_i \leq EP_{lim DM 11/03/08}$
	Spese	Ammesse tutte le spese degli interventi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo sul fabbisogno invernale comprese le opere provvisoriale e accessorie, forniture e pose in opera degli elementi dell'involucro e degli impianti e gli oneri professionali.
Installazione pannelli solari per ACS (Art.1 comma 346)		Detrazione max 60.000 €
	Assev.	<ul style="list-style-type: none"> - garanzia di 5 anni pannelli solari e bollitori e di 2 anni per i componenti elettrici - presenza del certificato di conformità (UNI 12975) rilasciato da un laboratorio - installazione dell'impianto avvenuta in conformità ai manuali
	Spese	Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la realizzazione a regola d'arte degli impianti solari termici organicamente collegati alle utenze (anche in integrazione con impianti di riscaldamento) e per gli oneri professionali.
Interventi sull'involucro (Art.1 comma 345)		Detrazione max 60.000 €
	Asseverazione	<ul style="list-style-type: none"> - calcolo della trasmittanza prima e dopo l'intervento - verifica che $U_{dopo\ intervento} < U_{lim DM 11/03/08}$ - nel caso di sostituzione di infissi l'asseverazione può essere sostituita da una certificaz. del produttore che attesti il rispetto dei requisiti minimi, corredata da certificazione di conformità dei singoli componenti
	Spese	<p>Sono comprese le spese per opere provvisoriale e oneri professionali. Inoltre per interventi su elementi opachi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e messa in opera di materiale coibente - fornitura e messa in opera di materiali ordinari, per il miglioramento delle caratteristiche termiche - demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo <p>Per quanto riguarda la sostituzione di infissi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e posa in opera dell'infisso - integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti

Sostituzione di caldaie esistenti (Art.1 comma 347)		Detrazione max 30.000 €
	Asseverazione	<p>Per caldaie a condens. con potenza nominale al focolare ≥ 100 kW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendimento termico utile del generatore di calore a condensazione con carico pari al 100%Pn, $\eta_u \geq (93 + 2\log Pn)\%$ - valvole termost. a bassa inerzia (o reg. mod.) se $T_{\text{fluido}} > 45^\circ\text{C}$ - presenza di un bruciatore di tipo modulante - regolazione climatica che agisce direttamente sul bruciatore - installazione pompa di tipo elettronico a giri variabili <p>Per caldaie a condens. con potenza nominale al focolare < 100 kW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare solo i primi 2 punti dell'elenco precedente o recuperare la certificaz. dei produttori per η_u e valvole termostatiche <p>Per pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare i limiti di COP e EER del DM 07/04/08 <p>Inoltre il DM 11/03/08 Art.1 comma 2, specifica che nel caso di intervento finalizzato alla riqualificazione energetica (comma 344) con sostituzione di generatori di calore a biomasse va garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η_u minimo conforme alla classe 3 di cui alla UNI EN 303-5 - limiti di emissione di cui all'All.IX parte V del DLgs 152/06 e s.m - utilizzo di biomasse fra quelle ammesse ai sensi dell'All.X parte V del DLgs 152/06 e s.m.
	Spese	<ul style="list-style-type: none"> - smontaggio e dismissione dell'impianto esistente - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la realizzazione a regola d'arte dei nuovi impianti (rete e generatore) - oneri professionali

4. VALORI LIMITE PER ACCEDERE ALLE DETRAZIONI

Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena, e caserme

DM 11/03/08		Valori di EP_i limite da verificare fino al 31/12/2009 (in kWh/m² anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E		F
		<600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	>3000 GG
≤ 0.2	8.5	8.5	12.8	12.8	21.3	21.3	34	34	46.8	46.8	
≥ 0.9	36	36	48	48	68	68	88	88	116	116	

DM 11/03/08		Valori di EP_i limite da verificare dal 1/01/2010 (in kWh/m² anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E		F
		<600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	>3000 GG
≤ 0.2	7.7	7.7	11.5	11.5	19.2	19.2	27.5	27.5	37.9	37.9	
≥ 0.9	32.4	32.4	43.2	43.2	61.2	61.2	71.3	71.3	94	94	

Tutti gli altri edifici

DM 11/03/08		Valori di EP_i limite da verificare fino al 31/12/2009 (in kWh/m³ anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E		F
		<600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	>3000 GG
≤ 0.2	2	2	3.6	3.6	6	6	9.6	9.6	12.7	12.7	
≥ 0.9	8.2	8.2	12.8	12.8	17.3	17.3	22.5	22.5	31	31	

DM 11/03/08		Valori di EP_i limite da verificare dal 1/01/2010 (in kWh/m³ anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E		F
		<600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	>3000 GG
≤ 0.2	1.8	1.8	3.2	3.2	5.4	5.4	7.7	7.7	10.3	10.3	
≥ 0.9	7.4	7.4	11.5	11.5	15.6	15.6	18.3	18.3	25.1	25.1	

Trasmittanza termica delle strutture che compongono l'involucro

DM 11/03/08		Valori di trasmittanza U da verificare fino al 31/12/2009 (in W/m²K)		
Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti*	
A	0.62	0.38	0.65	4.6
B	0.48	0.38	0.49	3.0
C	0.40	0.38	0.42	2.6
D	0.36	0.32	0.36	2.4
E	0.34	0.30	0.33	2.2
F	0.33	0.29	0.32	2.0

* Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

DM 11/03/08		Valori di trasmittanza U da verificare dal 1/01/2010 (in W/m²K)		
Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti*	
A	0.56	0.34	0.59	3.9
B	0.43	0.34	0.44	2.6
C	0.36	0.34	0.38	2.1
D	0.30	0.28	0.30	2.0
E	0.28	0.24	0.27	1.6
F	0.27	0.23	0.26	1.4

* Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno